

Comune di Borghetto Santo Spirito

Proposta di modifiche Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Reg. TARI attualmente vigente	Proposta di modifica
<p>Art. 16 bis Agevolazioni per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero</p> <p>1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).</p> <p>2. Le utenze non domestiche possono ricorrere ai gestori privati di raccolta per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure dietro richiesta al gestore pubblico, possono riprendere ad usufruire dell'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.</p> <p>3. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, l'Ente procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>	<p>Art. 16 bis Agevolazioni per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero</p> <p>1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).</p> <p>2. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.</p> <p>3. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, l'Ente procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p> <p>4. La richiesta, di cui al presente articolo, deve essere presentata ai sensi del decreto legge 41/2021 entro il 30 giugno di ciascun anno.</p>
	<p><i>Comma 2: modificato ai sensi dell'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, dalla L. 118/2022.</i></p> <p><i>Comma 4: inserito ai sensi dell'art. 10.2 del TQRIF.</i></p>
	<p>Art. 16 ter Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo</p>

	<p>nell'anno solare precedente. (È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione).</p> <p>2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;</p> <p>b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;</p> <p>c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;</p> <p>d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;</p> <p>e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</p> <p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>3. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.</p>
	<p><i>Si prevedere nel regolamento un articolo dedicato alla procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 DEL. 15/2022/R/RIF ARERA</i></p>

<p>Art. 20 Versamento della tassa sui rifiuti</p> <p>1. L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.</p> <p>2. Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>5. I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.</p>	<p>Art. 20 Versamento della tassa sui rifiuti</p> <p>1. L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.</p> <p>2. Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>3. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.</p> <p>Qualora l'utente non riceva l'avviso di pagamento, per cause non imputabili né a lui né al Comune, è tenuto a contattare l'ufficio tributi del Comune al fine di poter adempiere all'obbligazione tributaria.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>5. I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.</p>
	<p><i>Comma 3: inserito secondo periodo ai sensi dell'art. 23.3 del TQRIF.</i></p>
	<p>Art. 28-bis Ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari</p> <p>1. Gli utenti che diano prova di una delle situazioni di seguito indicate, possono usufruire della possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'art. 20 comma 3, del presente regolamento:</p>

	<p>a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;</p> <p>b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente, mediante deliberazione di Giunta Comunale;</p> <p>c) l'importo addebitato superiori del 30%, il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.</p> <p>2. Il comune, pervenuta la richiesta di dilazione, provvederà a comunicare al richiedente le modalità per poter effettuare il pagamento delle singole rate concesse, le quali dovranno essere versate entro e non oltre il giorno 30 aprile dell'anno successivo all'annualità oggetto di rateizzazione.</p> <p>3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad euro 100,00. E' salva la possibilità per il Comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.</p> <p>4. La richiesta di rateizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata entro il termine di versamento indicato nell'avviso di pagamento di cui all'art. 20 del presente Regolamento.</p> <p>5. Le somme dovute, a seguito di accoglimento della domanda di rateizzazione, possono essere maggiorate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli interessi di dilazione che non verranno applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del comma 1 sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al comune; - degli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
	<p><i>Considerato che il Comune di Borghetto Santo Spirito ha adottato lo schema regolatorio I, lo stesso è tenuto al rispetto del Titolo V del TQRIF. Pertanto, in osservanza dell'art. 28 TQRIF, si integra il regolamento con un articolo dedicato alla rateizzazione dei versamenti ordinari.</i></p>
<p>Art. 30 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune</p>	<p>Art. 30 Rimborsi e compensazione 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune</p>

<p>entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>3. Le spese di notifica relative agli avvisi di rimborso vengono poste a carico dei destinatari degli stessi.</p>	<p>entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2bis. A seguito dell'istanza scritta del contribuente, ma senza ulteriori richieste, l'ente procederà alla compensazione del credito nel primo avviso di pagamento emesso oppure al rimborso dello stesso.</p> <p>3. Le spese di notifica relative agli avvisi di rimborso vengono poste a carico dei destinatari degli stessi.</p>
	<p><u>Comma 2bis</u>: inserito ai sensi dell'art. 28 del TQRIF.</p>
<p>Articolo 33 Disposizioni finali</p> <p>1. è abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.</p>	<p>Articolo 33 Disposizioni finali</p> <p>1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.</p> <p>3. Le modifiche successive all'entrata in vigore di cui al comma 2, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle medesime nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 53 della Legge 388/2000.</p>
	<p><u>Comma 3</u>: viene aggiunto il comma 3 relativo agli effetti delle modifiche regolamentari intervenute successivamente alla entrata in vigore del regolamento.</p>